

# DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

Dario Dellacroce  
dottore commercialista  
revisore contabile  
consulente del giudice

Alberto Miglia  
dottore commercialista  
revisore contabile  
consulente del giudice

Monica Quaglia  
dottore commercialista  
revisore contabile

via Orazio Antinori n. 6  
10128 TORINO

Telefono 011-50.91.524  
Telefax 011-50.91.535  
E-mail: [info@ddea.it](mailto:info@ddea.it)

Ai Signori Clienti

LORO SEDI

## **Circolare n. 2 del 8 febbraio 2019**

***IN EVIDENZA: chiarimenti FE, nuova comunicazione ENEA, contributi ENASARCO, tabelle ACI 2019...***

### **INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI**

1. ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARATIVI .....	2
1.1. PRINCIPALI CHIARIMENTI IN MERITO ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA.....	2
1.2. VERIFICHE CONTABILI DI INIZIO PERIODO D'IMPOSTA .....	5
1.3. LA GESTIONE DELLE LETTERE D'INTENTO .....	7
1.4. LA NUOVA COMUNICAZIONE ALL'ENEA PER GLI INTERVENTI 2018 .....	10
2. AGGIORNAMENTI GENNAIO 2019 .....	12
2.1. REGOLE UTILIZZO CREDITI FISCALI IN COMPENSAZIONE.....	12
2.2. TASSO LEGALE INTERESSI 2019 .....	15
2.3. CONTRIBUTI ENASARCO 2019 .....	18
2.4. LE NUOVE TABELLE ACI 2019 .....	20
2.5. ELENCHI 2019 PER L'APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT.....	21
2.6. ABOLIZIONE SISTRI .....	22
2.7. INDICE ISTAT .....	22

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a quanto sopra indicato.

Cordiali saluti.

***Dario Dellacroce & Associati***

## **1. ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARATIVI**

### **1.1. PRINCIPALI CHIARIMENTI IN MERITO ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA**

#### **IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE**

L'assolvimento dell'imposta di bollo con riferimento alle fatture elettroniche, in base a quanto disposto dal DM 28/12/2018, va eseguito:

- ❖ per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre;
- ❖ entro il giorno 20 del primo mese successivo.

L'importo da corrispondere sarà comunicato direttamente dall'Agenzia delle Entrate e sarà reperibile accedendo all'area riservata del sito "*Fatture e Corrispettivi*" (con credenziali Fisconline o delega ad un intermediario abilitato).

Il pagamento potrà essere effettuato mediante addebito diretto su c/c bancario o postale o utilizzando il modello F24 precompilato messo a disposizione dall'Agenzia.

Tale modalità di assolvimento dell'imposta di bollo si riferisce alle fatture elettroniche emesse dall'1.01.2019 e pertanto il primo versamento dovrà essere effettuato entro il 22.04.2019 (il 20 cade di sabato).

Si ricorda che, risulta dovuta l'imposta di bollo sulle fatture che riportano:

- ❖ anticipazioni ex art. 15 di importo superiore ad Euro 77,47=;
- ❖ operazioni esenti (per esempio art. 10 DPR 633/72);
- ❖ operazioni non imponibili iva, come le cessioni assimilate alle esportazioni (art. 8-bis), servizi internazionali (art. 9), forniture ad esportatori abituali (art. 8 comma 1 lett. c)).

Non risulta dovuta l'imposta per le fatture soggette ad operazioni in *reverse charge*, le operazioni intracomunitarie e le cessioni all'esportazione (art. 8 comma 1 lett. a) e b)).

#### **VISUALIZZAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE A PRIVATI**

L'Agenzia delle Entrate, con la *faq. 22.01.2019 n. 55*, precisa che le fatture elettroniche emesse dall'1.01.2019 verso i consumatori finali, compresi i condomini, saranno accessibili solo dall'1.07.2019 attraverso il Cassetto fiscale. I consumatori finali non hanno alcun obbligo di gestione della fattura elettronica; per esempio, ai fini della detrazione del 50%-65% della spesa, è perfettamente valida la copia analogica o il documento in formato pdf inviato via mail.

## **RISPOSTE ALLE PRINCIPALI FAQ DEL 21.12.2018 SUL SITO DELL'AE**

### **DOMANDA**

L'emissione della fattura differita prevede l'indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto dall'art. 21, comma 4, lett. a) del DPR n. 633/72). Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare gli stessi.

Al riguardo, la circolare n. 18/E del 24.6.2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l'indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97. Si chiede di conoscere come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita.

### **RISPOSTA**

I DDT possono essere conservati in maniera cartacea.

Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l'operatore utilizzi il servizio di conservazione dell'Agenzia delle Entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5 MB.

Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi. Al riguardo, la circolare n. 18/E/2014 ha precisato che può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio, un documento attestante l'avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d'incarico oppure la relazione professionale.

### **DOMANDA**

**Sono un soggetto che svolge commercio al dettaglio e dall'1.1.2019 dovrò emettere fatture elettroniche nei confronti dei clienti che richiederanno fattura in luogo della ricevuta / scontrino fiscale. Poiché è previsto che per i primi sei mesi del 2019 posso trasmettere la fattura elettronica al Sdl entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell'operazione, chiedo se devo rilasciare un documento al cliente al momento di effettuazione dell'operazione oppure no e, se sì, che tipo di documento? Una fattura "proforma" potrebbe andar bene?**

### **RISPOSTA**

L'attività degli esercenti commercio al dettaglio è disciplinata dall'art. 22 del DPR n. 633/72, ai sensi del quale *"l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione"*.

In **assenza di fattura**, i corrispettivi devono essere certificati *"mediante il rilascio della **ricevuta fiscale** di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello **scontrino fiscale** di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline"* (come stabilito dalla Legge n. 413/91).

Tanto premesso, qualora il cliente, al momento dell'effettuazione dell'operazione, richieda l'emissione della fattura, l'esercente potrà **alternativamente**:

- a) **in caso di fattura differita**, emettere una ricevuta fiscale / scontrino fiscale – ex art. 3, comma 3, DPR n. 696/96 – da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l'emissione di una "fattura differita" ex art. 21, comma 4, lett. a) del DPR n. 633/72. In tal caso, come previsto nella circolare 11.10.96, n. 249/E, l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta / scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi;
- b) **in caso di fattura immediata**, trasmettere al Sdl entro i termini della liquidazione periodica, la fattura con l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, **apposita quietanza** (ex art. 1199, C.c.) che assume **rilevanza solo commerciale e non fiscale**. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una **stampa della fattura o della ricevuta del POS**, in caso di pagamento elettronico.

Resta ferma la possibilità di rilascio dello scontrino / ricevuta fiscale (ovvero del c.d. "documento commerciale" nel caso l'esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ex art. 2, D.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

L'emissione di una quietanza è valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell'art. 22 del DPR n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture ad un altro operatore IVA.


Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l'esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell'emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.

Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all'art. 36-ter del DPR n. 600/73 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall'emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un "documento commerciale"), **nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino / ricevuta**; in particolare, il blocco informativo "AltriDatiGestionali" va compilato riportando: nel campo "TipoDato" le parole "NUMERO SCONTRINO" oppure "NUMERO RICEVUTA" oppure "NUMERO DOC. COMMERCIALE"; nel campo "RiferimentoTesto" l'identificativo alfanumerico dello scontrino / ricevuta / documento commerciale; nel campo "RiferimentoNumero" il numero progressivo dello scontrino / ricevuta / documento commerciale; nel campo "RiferimentoData" la data dello scontrino / ricevuta / documento commerciale.

## **CHIARIMENTI SULLE FATTURE DI FINE 2018 E SULLA DETRAZIONE IVA**

Si riporta di seguito una tabella esplicativa della gestione delle fatture di fine 2018 ricevute nel 2019 per quanto riguarda la modalità di trasmissione (cartacea o elettronica) e la detrazione iva.



(\*) Ferma restando l'emissione delle fatture cartacee per i soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica.

o o o

### **1.2. VERIFICHE CONTABILI DI INIZIO PERIODO D'IMPOSTA**

Con l'apertura del periodo di imposta 2019 occorre verificare:

- 1) la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare:
  - la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali;
  - le liquidazioni trimestrali Iva, da parte di imprese e lavoratori autonomi;
- 2) la percentuale del *pro-rata* generale "*definitivo*" ai fini Iva per l'anno 2018 (si ricorda, infatti, che la prima liquidazione del 2019 assume quale percentuale "*provvisoria*" proprio quella definitiva del periodo di imposta precedente).

#### **Il rispetto dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata**

L'articolo 18 del DPR 600/1973 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di **contabilità semplificata** qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

#### *Regole particolari per i professionisti*

Per i lavoratori autonomi il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente. Il regime di contabilità ordinaria è, pertanto, sempre opzionale.

I limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:

- ❖ **Euro 400.000,00=** per chi svolge prestazioni di servizi;
- ❖ **Euro 700.000,00=** per chi svolge altre attività.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell'attività prevalente, qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di 700.000 Euro. Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga all'adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

Essendo normativamente previste le medesime soglie di riferimento per l'adozione sia della contabilità semplificata, sia delle liquidazioni trimestrali Iva (ordinariamente 400.000 Euro per chi svolge prestazioni di servizi e 700.000 Euro per chi svolge altre attività), va prestata particolare attenzione al diverso parametro da rispettare nei 2 casi:

- per la tenuta della contabilità semplificata va verificato l'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente;
- per l'effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva va verificato il volume d'affari conseguito nel periodo di imposta precedente.

Va rammentato che dal 1° gennaio 2017 ai sensi del novellato articolo 66 del DPR 917/1986 i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento ai ricavi incassati nel periodo di imposta se adottano il criterio di cassa, ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate se adottano il criterio della registrazione (esercitando l'opzione in fase di presentazione della dichiarazione Iva 2019 per l'anno 2018).

Si ricorda che le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo "*da bilancio*" sono vincolate alla tenuta del regime di contabilità ordinaria per tutti i periodi di imposta di validità dell'opzione esercitata, non potendo aderire al regime di contabilità semplificata nel caso di rispetto delle soglie dei ricavi fino al termine di validità dell'opzione.

### **Il rispetto dei limiti per l'effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali**

L'articolo 7 del DPR 542/1999 consente alle imprese (e ai lavoratori autonomi) che nell'anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore ad Euro 400.000,00= per chi svolge prestazioni di servizi, ovvero ad Euro 700.000,00= per chi svolge altre attività, di optare per l'effettuazione delle liquidazioni Iva con cadenza trimestrale anziché mensile.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento per l'effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a 700.000 Euro relativamente a tutte le attività esercitate.

L'importo di ciascuna liquidazione Iva trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell'1% a titolo di interessi, mentre per quando riguarda l'effettuazione di liquidazioni mensili non è prevista alcuna maggiorazione sui versamenti da effettuare.

### **La determinazione del *pro-rata* definitivo per l'anno 2018**

Le imprese e i professionisti che effettuano operazioni esenti ai fini Iva non di tipo occasionale nell'esercizio della propria attività (banche, assicurazioni, **promotori finanziari**, agenzie di assicurazione, medici, fisioterapisti, imprese che operano in campo immobiliare) devono, ad anno appena concluso, affrettarsi a eseguire in via extracontabile i conteggi per determinare la percentuale del *pro-rata* definitivo di detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti.

Ciò in quanto il comma 5, articolo 19 del DPR 633/1972 prevede che la quantificazione dell'Iva indetraibile da *pro-rata* venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell'esercizio, l'indetraibilità dell'Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di *pro-rata* individuata in relazione alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Soprattutto per coloro che liquidano l'Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del *pro-rata* definitivo dell'anno 2018 costituisce il *pro-rata* provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2019. Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del *pro-rata* assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da *pro-rata* costituisce un costo generale deducibile.

o o o

### **1.3. LA GESTIONE DELLE LETTERE D'INTENTO**

Gli esportatori abituali possono beneficiare dell'acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell'Iva (regime di non imponibilità Iva previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972) trasmettendo telematicamente all'Agenzia delle entrate la dichiarazione di intento preventivamente agli acquisti che intendono effettuare.

Vengono definiti "*esportatori abituali*" i contribuenti che nel 2018 (o nei 12 mesi precedenti) hanno effettuato esportazioni e/o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari: tali soggetti passivi Iva possono acquistare dal 1° gennaio 2019 beni e/o servizi senza l'applicazione dell'Iva nel limite di un importo definito "plafond", corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2018 (o nei 12 mesi precedenti).

### **La procedura**

Gli esportatori abituali tra la fine del 2018 e gli inizi del 2019 stanno trasmettendo telematicamente il modello per la dichiarazione di intento dapprima all’Agenzia delle entrate e successivamente ai propri fornitori, indicando l’importo dell’operazione o delle operazioni per le quali chiedono al proprio fornitore di acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’Iva. Gli esportatori abituali non devono preoccuparsi di suddividere il *plafond* disponibile tra i diversi fornitori (evitando di far sì che la somma delle diverse lettere di intento inviate non ecceda la misura complessiva del medesimo), bensì possono indicare in ciascuna lettera di intento da inviare a ogni singolo fornitore l’intero *plafond* disponibile.

L’esportatore abituale può compilare:

- il **campo 1** del modello, se la dichiarazione di intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo;
- il **campo 2** del modello, se la dichiarazione di intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo ivi indicato.

Qualora l’esportatore abituale intenda evidenziare nella lettera di intento una quota di *plafond* parametrata alle esigenze dello specifico fornitore e nel corso dell’anno tale quota venga interamente utilizzata, sarà necessario procedere all’invio di una nuova lettera di intento.

Come precisato dapprima dalla risoluzione n. 120/E/2016 e poi dalla recente risposta a istanza di interpello n. 126/2018 nel secondo invio va indicata una quota di *plafond* che non deve comprendere l’importo contenuto nella lettera di intento inviata in precedenza, ma solamente il nuovo importo fino a concorrenza del quale l’esportatore abituale intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza Iva.

### **Modalità “libere” per le rettifiche in diminuzione**

L’Agenzia delle entrate ha, invece, chiarito nella **nota n .954-6/2018 dell’11 luglio 2018** che se l’esportatore abituale intende rettificare in diminuzione l’ammontare del *plafond* già comunicato o intende revocare la lettera di intento già spedita, non sono previste particolari formalità, in quanto il beneficio di effettuare gli acquisti senza l’applicazione dell’imposta rappresenta una facoltà e non un obbligo. Il consenso del cliente può essere acquisito con varie modalità, anche verbalmente, prima dell’emissione della fattura del fornitore o anche in un momento successivo. Il comportamento che si sostanzia nel pagamento della fattura al lordo dell’Iva addebitata e nell’esercizio del diritto alla detrazione della stessa da parte del cliente manifesta l’espressione di una volontà concludente.

Per quanto riguarda il fornitore, lo stesso può iniziare ad emettere le fatture applicando il regime di non imponibilità Iva solo dopo che gli è stato comunicato da parte del proprio cliente l’invio della lettera di intento.

La verifica della validità della lettera di intento ricevuta da parte del fornitore può avvenire in due modalità alternative ma equivalenti:

1. accedendo al sito dell'Agenzia delle entrate al *link* Verifica ricevuta dichiarazione di intento (<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>) laddove, inserendo alcuni dati quali il numero di protocollo ed il numero progressivo della lettera di intento, l'anno della dichiarazione, il codice fiscale del dichiarante e l'indicazione del destinatario, è possibile effettuare il riscontro dell'avvenuta presentazione;
2. per i soli fornitori abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, consultando le informazioni relative alle lettere di intento nel proprio cassetto fiscale accessibile dal sito internet dell'Agenzia delle entrate.

In capo ai fornitori è fatto obbligo di tenere l'apposito **registro delle lettere di intento ricevute**, in cui le stesse vanno numerate progressivamente ed annotate entro 15 giorni dalla ricezione. In fase di emissione della fattura di vendita, inoltre, vanno indicati gli estremi delle dichiarazioni di intento ricevute, gli estremi del numero di protocollo assegnato in sede di registrazione sull'apposito registro e riportato il titolo di inapplicabilità dell'imposta (Non imponibilità Iva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972).

L'anno successivo sarà necessario riepilogare mediante la compilazione del quadro VI della dichiarazione annuale Iva i dati delle lettere di intento ricevute.

### **Le sanzioni**

La disciplina sanzionatoria delle violazioni in tema di lettere di intento è contenuta nell'articolo 7 del D.Lgs. 471/1997, le cui fattispecie si propongono di seguito in forma di rappresentazione schematica:

<b>Fattispecie</b>	<b>Sanzione prevista</b>	<b>Riferimento</b>
Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili ai sensi dell'articolo 8, lettera c) in mancanza di lettera di intento	in misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 3
Cessionario/committente che emette lettera in mancanza dei presupposti di legge (non risponde mai il fornitore)	in misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 4
Cessionario/committente che emette lettera intento in misura superiore al plafond disponibile (c.d. "splafonamento")	in misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 4
Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili ai sensi dell'articolo 8, lettera c) prima di aver ricevuto o riscontrato la lettera di intento	in misura fissa tra 250 Euro e 2.000 Euro	Comma 4-bis

È in ogni caso fatto salvo il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso (ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997) al fine di regolarizzare la violazione commessa.

o o o

#### 1.4. LA NUOVA COMUNICAZIONE ALL'ENEA PER GLI INTERVENTI 2018

Come si vedrà meglio nella circolare dedicata alle novità della Legge di Bilancio 2019 (a cui si rinvia), sono state prorogate fino al 31 dicembre 2019 le detrazioni IRPEF sugli interventi di ristrutturazione/riqualificazione energetica.

Per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, per i quali il contribuente intende fruire della detrazione IRPEF di cui all'art. 16-*bis*, comma 1, lett. h) del TUIR, **la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica.**

Dal 21.11.2018 l'ENEA ha attivato la procedura tramite la quale i soggetti interessati potranno inviare i dati relativi ai citati interventi sul sito Internet <http://ristrutturazioni2018.enea.it>. In particolare l'adempimento in esame riguarda gli interventi terminati nel 2018.

Gli interventi per i quali è necessario presentare la comunicazione all'ENEA sono i seguenti:

Componenti e tecnologie	Tipo di intervento
<b>Strutture edilizie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Riduzione della trasmittanza (flusso di calore medio che passa, per metro quadrato di superficie) delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno;</li><li>• Riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi;</li><li>• Riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno.</li></ul>
<b>Infissi</b>	Riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi
<b>Impianti tecnologici</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento degli ambienti;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto;</li> <li>• Sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto;</li> <li>• Pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto;</li> <li>• Sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto);</li> <li>• Microcogeneratori (Pe&lt;50kWe);</li> <li>• Scaldacqua a pompa di calore;</li> <li>• Generatori di calore a biomassa;</li> <li>• Installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;</li> <li>• Installazione di sistemi di termoregolazione e <i>buiding automation</i>;</li> <li>• Installazione di impianti fotovoltaici.</li> </ul>
<p><b>Elettrodomestici di classe A/A +</b> solo se collegati ad un intervento di recupero edilizio iniziato dal 01.01.2017 (si tratta degli elettrodomestici per i quali si intende fruire del c.d. "bonus mobili")</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forni</li> <li>• Frigoriferi</li> <li>• Lavastoviglie</li> <li>• Piani cottura elettrici</li> <li>• Lavasciuga</li> <li>• Lavatrici</li> </ul>

A regime, la trasmissione dei dati va effettuata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori/collaudato.

Per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere / certificato di fine dei lavori / dichiarazione di conformità) **è compresa tra l'1.1. e il 21.11.2018** (data di apertura del sito) il termine dei 90 giorni decorre dal 21.11.2018 e pertanto l'invio va effettuato entro il 19.02.2019.

<b>COMUNICAZIONE ENEA</b> <b>Interventi di recupero edilizio che comportano risparmio energetico/utilizzo di fonti rinnovabili</b>	
Data fine lavori / collaudo	Termine presentazione comunicazione all'ENEA

Fino al 31.12.2017	Non richiesta
<b>Dall'1.1. al 21.11.2018</b>	<b>Entro il 19.02.2019</b>
Dal 22.11 al 31.12.2018	90 giorni dalla fine lavori / collaudo

Il comma 2-*bis* dell'art. 16 del DL 63/2013 non stabilisce quali siano le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della comunicazione ENEA. Possono, tuttavia, profilarsi due ipotesi:

- sono applicabili le disposizioni previste per l'ecobonus, stante il testo normativo secondo cui il nuovo adempimento avviene in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la "*riqualificazione energetica degli edifici*". Di conseguenza, l'omessa trasmissione della comunicazione sarebbe una causa di decadenza del diritto di beneficiare dell'agevolazione, sanabile mediante l'istituto della c.d. "*remissione in bonis*";
- è applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 11 co. 1 del D.Lgs. 471/97, prevista per l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria.

In via prudenziale è senz'altro consigliabile assumere come valida in considerazione la prima ipotesi e, dunque, procedere con l'adempimento richiesto.

o o o

## **2. AGGIORNAMENTI GENNAIO 2019**

### **2.1. REGOLE UTILIZZO CREDITI FISCALI IN COMPENSAZIONE**

Dal 1° gennaio sono utilizzabili i crediti fiscali che scaturiscono dalle dichiarazioni relative all'anno precedente. Le compensazioni "*orizzontali*" (ossia tra tributi diversi) sono però soggette a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano i crediti Iva, ma sono state introdotte limitazioni riguardanti anche le altre imposte, senza poi dimenticare il blocco che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo. Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti.

#### **Le regole per i crediti Iva**

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all'anno 2018 emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2019, occorre ricordare che l'utilizzo del credito Iva per importi superiori alla soglia di 5.000 Euro:

- **può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge** ed è obbligatorio effettuare tramite soggetti a ciò abilitati i controlli previsti ai fini dell'apposizione del "***Visto di conformità***".

Per le c.d. *start up* innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese è previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva, in luogo dell'ordinario limite di 5.000 Euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 Euro.

Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni "*orizzontali*" (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall'Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle "Iva da Iva", anche se superano le soglie sopra indicate.

Ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali **qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 Euro**. La compensazione dei crediti fiscali (pertanto, anche dei crediti annuali Iva di qualsiasi importo essi siano) torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "Ruol" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

### **Compensazione "libera" per i crediti Iva annuali non superiori a 5.000 Euro**

Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2018 per importi **non superiori a 5.000 Euro** può presentare il modello F24:

- ❖ a partire dal 1° gennaio 2019;
- ❖ senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 Euro sono possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i "primi" 5.000 Euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla circolare n. 29/E/2010:

- ❖ non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d'imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell'anno 2018 risultante dalla dichiarazione Iva 2019 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2019);
- ❖ devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2018 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell'anno 2018 risultante dalla dichiarazione Iva 2019).

### **Compensazione dei crediti Iva annuali superiori a 5.000 Euro**

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 Euro, invece, per la parte che eccede tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva. Il contribuente non dovrà più attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale, ma potrà effettuare la compensazione del credito annuale per importi superiori a 5.000 Euro annui, già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

#### **Esempio**

Stante l'attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma (fissato al 1° febbraio 2019), nel caso di presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva, ad esempio, in data 7 febbraio 2019, sarà possibile effettuare la compensazione del credito Iva da essa derivante, per importi superiori a 5.000 Euro, già a partire dal successivo 18 febbraio 2019 (il 17 febbraio 2019 cade di domenica). Il termine a partire dal quale è possibile eseguire la compensazione si presenta come un termine "mobile" che dipende dal momento in cui si trasmette telematicamente la dichiarazione Iva annuale.

### **Residuo credito Iva annuale relativo all'anno 2017**

Infine, per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che:

- ❖ il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2017, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2019 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2019 relativa all'anno 2018, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato "2017" come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2017 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2018 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate;
- ❖ al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2017 emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti "rigenerato" nella dichiarazione Iva 2019 come credito Iva relativo all'anno 2018 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

### **Le regole per gli altri crediti**

I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 5.000 Euro annui devono richiedere l'apposizione del **visto di conformità** di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 241/1997.

Diversamente da quanto previsto per la compensazione dei crediti Iva, la compensazione dei presenti crediti non richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all'apposizione del visto di conformità né, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito. Fin dal 1° gennaio 2019, pertanto, i contribuenti potranno liberamente utilizzare in compensazione crediti di importo superiore alla soglia dei 5.000 Euro salvo ricordare, in questi casi, di apporre successivamente il visto di conformità sul modello da trasmettere successivamente alle scadenze previste per i vari modelli. Trattandosi di crediti che saranno determinati, per la maggior parte, nel corso della prossima estate al momento della compilazione della dichiarazione, evidentemente l'utilizzo degli stessi deve essere fatto con una certa cautela.

### **Limite massimo alla compensazione**

In tema di compensazione di crediti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, L. 388/2000 è previsto un limite di 700.000 Euro per ciascun anno solare. Il limite relativo ai subappaltatori edili (coloro cioè che hanno un volume d'affari relativo all'anno precedente costituito almeno per l'80% da prestazioni rese nell'ambito di contratti d'appalto) è fissato in 1.000.000 Euro.

Al riguardo, si deve ricordare che il limite di compensazione in commento si applica:

- ❖ cumulativamente, a tutti i crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24;
- ❖ a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione.

Detto limite riguarda quindi anche i crediti Iva, sia annuali che trimestrali.

o o o

## **2.2. TASSO LEGALE INTERESSI 2019**

Con il Decreto datato 12 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. 15 dicembre 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che:

*"la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata allo 0,8% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019".*

Di conseguenza a far data dallo scorso 1° gennaio 2019 il tasso di interesse legale passa dallo 0,3% allo 0,8%.

Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.

### **Ravvedimento operoso**

L'incremento del tasso di interesse legale comporta l'aumento degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Di seguito riportiamo le misure del tasso legale in vigore nei singoli periodi (a partire dal 2015), che nel caso di ravvedimento occorre quindi applicare secondo un criterio di *pro-rata temporis*:

- ❖ **0,5 %**, dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015;
- ❖ **0,2%**, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
- ❖ **0,1%**, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017;
- ❖ **0,3%** dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- ❖ **0,8%** dal 1° gennaio 2019 al giorno di versamento compreso.

Nel caso quindi di scadenza a cavallo d'anno (per esempio ravvedimento del secondo acconto IRES, scaduto il 30 novembre 2018, al 10 marzo 2019) si dovrà applicare dal 1° dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 il tasso dello 0,3% e successivamente, fino alla data di versamento, quello dello 0,8%.

### **Rateizzazione delle somme dovute in seguito ad adesione a istituti deflattivi del contenzioso**

La riduzione del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflattivi del contenzioso:

- ❖ accertamento con adesione, ai sensi dell'articolo 8, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione);
- ❖ acquiescenza "ordinaria" all'accertamento, ai sensi dell'articolo 15, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio).

Si ricorda che con l'introduzione delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso ad opera della L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), dal 1° gennaio 2016 risultano abrogate le norme riguardanti l'adesione al processo verbale di constatazione (pvc), ai contenuti dell'invito al contraddittorio e l'acquiescenza "rafforzata".

In relazione agli istituti di cui sopra, la circolare Agenzia delle entrate n. 28/E/2011 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

### **Misura degli interessi non computati per iscritto**

La misura dello 0,8% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).

### **Adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette**

In materia di usufrutto è stato pubblicato in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2018 il Decreto con il quale il Mef ha approvato i nuovi coefficienti utilizzabili dal 1° gennaio 2019 per il calcolo del valore dell'usufrutto e della nuda proprietà, tali coefficienti tengono già conto del nuovo tasso di interesse legale dello 0,8%.

### **Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali**

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 116, L. 388/2000 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,8% dal 1° gennaio 2019, in caso di:

- ❖ oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- ❖ fatto doloso di terzi, denunciato all'Autorità giudiziaria;
- ❖ crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;
- ❖ aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- ❖ aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

### **Rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni**

La riduzione del tasso legale non rileva invece in caso di rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

o o o

### 2.3. CONTRIBUTI ENASARCO 2019

Anche per il 2019 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già deliberate dall'ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione, per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone. Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si ricorda in proposito che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

#### **Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone**

Le aliquote della contribuzione previste per l'anno 2019 seguono il graduale aumento così come evidenziato nella tabella di seguito proposta:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota contributiva	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	<b>16,50%</b>	17,00%

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta -per il 2019 - la percentuale del 8,25%.

Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef, per l'addebito di provvigioni dal 2019:

<b><i>Provvigioni relative a gennaio 2019, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 5 gennaio 2019</i></b>	
Imponibile	1.000,00
Iva 22%	220,00
Totale fattura	1.220,00
Ritenuta Enasarco 8,25% su 1.000,00	-82,50
Ritenuta Irpef 23% su 500,00	-115,00
Netto a pagare	1.022,50

L'importo base dei minimali contributivi viene annualmente rivalutato per tenere conto dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Per l'anno 2019 le cifre di riferimento sono pari a 423,00= Euro per i plurimandatari e ad 846,00= Euro per i monomandatari.

L'aliquota del 16,50% deve essere conteggiata sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali, che per il 2019 sono attestati nella seguente misura:

<b>Plurimandatario</b>	25.275,00
<b>Monomandatario</b>	37.913,00

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

### **Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali**

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:

<b>Scaglioni provvigionali</b>	<b>Aliquota contributiva 2019</b>	<b>Quota preponente</b>	<b>Quota agente</b>
Fino a 13.000.000 Euro	4%	3%	1%
Da 13.000.001 Euro a 20.000.000 Euro	2%	1,50%	0,50%
Da 20.000.001 Euro a 26.000.000 Euro	1%	0,75%	0,25%
Da 26.000.001 Euro	0,50%	0,30%	0,20%

### **Termini di versamento**

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2019, le scadenze sono le seguenti:

<b>Trimestre</b>	<b>Scadenza di versamento</b>
1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2019)	20 maggio 2019
2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2019)	20 agosto 2019
3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2019)	20 novembre 2019
4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2019)	20 febbraio 2020

o o o

## 2.4. LE NUOVE TABELLE ACI 2019

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2018 (Supplemento Ordinario n. 57) sono state pubblicate le “*Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci – articolo 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997*”, in vigore dal 1° gennaio 2019. I costi chilometrici individuati in alcune delle predette tabelle vanno utilizzati per determinare il *fringe benefit* riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della autovettura aziendale.

### **Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti**

La determinazione del *fringe benefit* “convenzionale” risulta utile in particolare per gestire le conseguenze fiscali delle vetture in uso promiscuo ai dipendenti: si tratta di una fattispecie di sicuro interesse **in quanto esse beneficiano della deduzione dei costi nella misura del 70%, peraltro senza limiti superiori al costo di acquisizione della vettura stessa.**

L’articolo 51, comma 4, lettera a) del DPR 917/1986 dispone che a seguito di tale utilizzo si venga a generare in capo al dipendente un *benefit* convenzionale per l’utilizzo privato, calcolato sulla base di percorrenza convenzionale annua di 4.500 km (ossia il 30% di 15.000):

“per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.

Detto *benefit* viene calcolato in maniera forfetaria, prendendo a riferimento le tabelle che annualmente vengono approvate.

### **Esempio**

La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura:

➔ BMW 530D 3.0 berlina della potenza di 250cv.

In base alle nuove tabelle Aci il costo chilometrico risulta pari a 0,7689 Euro per chilometro.

Secondo la regola contemplata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 il *fringe benefit* annuale sarà così determinato:

Euro 0,7689 x Km 4.500 = 3.460,05 Euro *fringe benefit* convenzionale annuo corrispondente a quanto indicato nella tabella relativa agli “*Autoveicoli a gasolio in produzione*”

Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: tale addebito avviene con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.

Il *fringe benefit* tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati: il calcolo del *fringe benefit* tassabile va fatto confrontando il *fringe benefit* teorico (verificabile con le tariffe Aci di cui si è detto) e l'importo fatturato comprensivo di Iva.

Qualora tale addebito risulti almeno pari al *benefit* convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell'Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l'attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.

Va infine evidenziato che sul sito *web* dell'Acì ([www.aci.it](http://www.aci.it)) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il *fringe benefit* convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle:

1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura);
2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell'articolo 95, comma 3, D.P.R. 917/1986 il limite massimo deducibile in capo all'azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore);
3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il *fringe benefit* convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale).

o o o

## 2.5. ELENCHI 2019 PER L'APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze ha aggiornato gli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti al *link*:

[http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split\\_payment/public/#/archivio](http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio)

Gli elenchi sono 6 e riguardano i seguenti soggetti:

- ❖ società controllate di fatto, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2 C.C.);
- ❖ enti o società controllate, direttamente o indirettamente, da Amministrazioni Centrali;
- ❖ enti o società controllate, direttamente o indirettamente, da Amministrazioni Locali;
- ❖ enti o società controllate, direttamente o indirettamente, da Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- ❖ enti o società controllate, direttamente o indirettamente, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da Amministrazioni Pubbliche;

- ❖ società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Per individuare le Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle quali sussiste l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica è possibile fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, disponibile all'indirizzo [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

o o o

## 2.6. ABOLIZIONE SISTRI

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) era stato istituito per permettere l'informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali: il "decreto semplificazioni" ha abolito tale sistema con decorrenza dal 1° gennaio 2019. Continuano a trovare applicazione gli adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti previsti dal D.Lgs. 152/2006: presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), tenuta del registro carico/scarico, utilizzo dei formulari di trasporto anche in formato digitale.

**(Decreto Legge n. 135/2018, G.U. n. 291 del 14.12.2018).**

o o o

## 2.7. INDICE ISTAT

L'ISTAT ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di **dicembre 2018**, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della Legge n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della Legge n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a **102,1**. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a **+1,0%**.

**(ISTAT, Pubblicazione del 30.01.2019).**

\*\*\*\*\*